



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

SERVIZIO ENERGIA E INDUSTRIA

U.O. ATTIVITA' ESTRATTIVE

PESCARA

DECRETO n. 1

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza in data 29.04.99 della ditta Calcestruzzi Peligni s.r.l., con sede legale nel Comune di Pratola Peligna (AQ), tendente ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di una cava di inerti località Acetone del Comune di Sulmona (AQ) distinta in catasto al foglio n.52 particelle nn.103, 151, 152, 155 e 158;

VISTA la Legge Regionale 26.7.1983 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la zona non è sottoposta a vincoli;

VISTO il Decreto sulla verifica di compatibilità ambientale n. 19/99 del Settore Beni Ambientali ai sensi del D.P.R. 12.04.96 e LL.RR. 117/97 e 66/90, il quale decreta il parere favorevole sulla Verifica di Compatibilità Ambientale e quindi esclude dalla procedura di V.I.A. l'intervento in oggetto;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale per le Cave che ha espresso parere favorevole nella seduta n.426 del 15.12.99 il cui verbale, prot. n.1569 del 13.10.99, viene allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il progetto della ditta richiedente è stato ritenuto compatibile dal C.T.R. con il Piano Paesistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale;

CONSIDERATO inoltre che ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera C dell'art.5 della L.R.67/87, la competenza per l'emanazione del provvedimento è del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA l'ultimo comma dell'art.5 della Legge Regionale 14.09.99 n. 77 che attribuisce al Dirigente del Servizio la competenza della emanazione del presente provvedimento;

CONSIDERATO infine che la certificazione antimafia, in base all'art.7 della L. 55/90, sarà acquisita in sede di notifica del provvedimento

DECRETA

La ditta Calcestruzzi Peligni s.a.s., con sede legale in Pratola Peligna (AQ), è autorizzata all'apertura della cava di inerti sita in località Acetone del Comune di Sulmona (AQ) individuata in catasto al foglio n. 52, particelle nn. 103, 151, 152, 155 e 158, alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

Obbligo dell'osservanza delle norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985, e dell'osservanza delle modalità indicate nei disegni approvati dal Comitato, timbrati e firmati dal Segretario.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area interessata.

Articolo 3

L'autorizzazione sarà valida per anni 8 (otto) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l'attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data, a pena di decadenza.

Articolo 4

L'obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all'attività estrattiva e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di Lire 400.000.000 (quattrocentomilioni). La predetta garanzia dovrà essere presentata in sede di notifica del Decreto.

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Articolo 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

- 1) che il lotto individuato con il n. 6 venga coltivato per ultimo;
- 2) che la coltivazione di un lotto venga iniziata previo recupero ambientale del lotto precedente;
- 3) che il profilo delle scarpate di abbandono venga sagomato con il materiale in posto;
- 4) che vengano rispettate le condizioni dettate dal Consorzio di Bonifica Aterno Sagittario con la nota n. 3690 del 04.11.1999.

Articolo 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando l'Unità Operativa per le Attività Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativa all'attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 58.750 e complessivamente mc.470.000 per l'intera durata dell'attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione come dai disegni allegati, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

- a) escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale il titolare è tenuto a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal segretario del comitato, allegato "E" art.6 L.R. 67/87.

Articolo 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

Pescara li, 19 GEN. 2000

Il Dirigente del Servizio
Ing. Mario Pastore

l'estensore
geom. Maurizio Cimini

il Dirigente dell'Ufficio
Ing. Bonifacio Damiani

